

Cassazione civile sez. I, 30/04/2026, (ud. 09/04/2026- dep. 30/04/2026) - n. 12138

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da:

Dott. TRICOMI Laura - Presidente

Dott. DAL MORO Alessandra - Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria - Consigliere

Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere Rel.

Dott. REGGIANI Eleonora - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10156/2025 R.G. proposto da:

Ma.Se., rappresentato e difeso dall'avvocato ..

- ricorrente -

Contro

Vi.Da., rappresentata e difesa dall'avvocato .....

- resistente -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 195/2025 depositata il 08/03/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dal Consigliere Maura Caprioli.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 473 bis.30 C.P.C. Vi.Da. conveniva in giudizio davanti alla Corte di appello di Messina Ma.Se. riproponendo le domande, eccezioni e difese rigettate dal Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto con sentenza n. 177 emessa in data 16.2.2024, in particolare istando per l' addebito della separazione, per l'obbligo di corresponsione da parte del menzionato di un assegno di Euro 600,00 quale mantenimento per la prole (maggiorrenne, ma non ancora autosufficiente) oltre al 70% per le spese straordinarie, nonché per il riconoscimento in proprio favore d'un assegno di mantenimento nell'importo mensile di Euro 1.500,00 o quello diverso di giustizia.

Con sentenza nr 195/2025 la Corte di appello dichiarava l'addebito della separazione in capo al marito e dichiarava Ma.Se. obbligato alla corresponsione a titolo di mantenimento in favore di Vi.Da. d'un assegno mensile in favore della medesima dell'importo di euro 250,00, oltre rivalutazione con decorrenza dalla data della domanda.

Il giudice del gravame rilevava che il procedimento in esame era soggetto al rito cd. "camerale" in tema di "famiglia" post cd. riforma Cartabia, ossia quello introdotto ex art. 473 bis.30 C.P.C., razione materiae.

Relativamente alla domanda di addebito osservava che dovevano essere valutate ai fini decisori le sole reciproche asserzioni, stante la rinuncia alle richieste istruttorie di entrambe le parti.

In proposito rilevava che dalla convergenza delle superiori narrazioni delle parti poteva logicamente trarsi che, seppure l'affectio tra i due fosse da tempo incisa e segnata da precarietà, l'evento determinante la sostanziale irreversibilità della crisi tra i due fosse stato proprio l'avvio da parte del Ma.Se. (verosimilmente intorno al 2011, quando le parti erano ancora volontariamente in costanza di matrimonio seppure la crisi del 2006 fosse stata aggravata dalle vicende culminate nella depressione riferita dall'uomo e non smentita dalla donna) della relazione adulterina.

La Corte distrettuale rilevava che nel tempo successivo, determinatasi tra i coniugi la volontà di mantenere ugualmente il matrimonio, il Ma.Se., pur avendo promesso una diversa condotta (il dato non è stato contestato), ebbe nuovamente a coltivare in modo palese la precedente relazione e quindi a rompere ogni indugio andando infine via di casa.

In questo quadro riteneva sussistenti i presupposti dell'addebito richiamando un orientamento risalente della Corte di cassazione (Cass., n. 8512 del 2006; Cass., n. 25618 del 2007) che aveva affermato come allorquando, "in presenza di una condotta univocamente trasgressiva e gravemente lesiva dei doveri coniugali, alla volontà di riconciliazione non corrisponde un positivo riscontro da parte dell'altro, al quale è attribuito il comportamento determinante la crisi della rapporto coniugale, ed anzi si dà luogo - come nella specie si sostiene - a una maggiore ostentazione della relazione adulterina, appare evidente che si verifica la persistenza tanto della situazione di crisi, quanto di quella condotta, aggravata da un ulteriore elemento, che alla intollerabilità della convivenza si ritiene abbia dato luogo".

Relativamente al mantenimento invocato dall'appellante osservava che tenuto conto dell'effettivo divario di posizione tra i predetti coniugi, a vantaggio del Ma.Se. e con prevalente debolezza della Vi.Da. rispetto a costui, la sussistenza dei presupposti del diritto all'assegno da parte della menzionata. quantificato nell'importo di euro 250, rivalutabili annualmente, con decorrenza dal dì della domanda di prime cure.

Avverso tale decisione Ma.Se. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi cui ha resistito Vi.Da., con controricorso illustrato da brevissime note di trattazione depositate in data 8.4.2026 e quindi in violazione dei termini previsti dall'art 378 c.p.c.

Diritto

## RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. - la motivazione apparente e contraddittoria in ordine alla valutazione delle prove per l'addebito, per avere la Corte prima accertato la rinuncia alle istanze istruttorie e poi fondato la decisione su mere asserzioni non contestate. Con un secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione sulla situazione lavorativa della Vi.Da., per avere la Corte riportato tre versioni inconciliabili senza risolvere il contrasto.

Si sostiene che la Corte avrebbe riportato nella decisione qui impugnata tre diverse e inconciliabili versioni sulla situazione lavorativa della moglie. Con un terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 156 c.c. e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. - l'omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. - per avere la Corte distrettuale riconosciuto l'assegno di mantenimento in assenza di prova sulle ragioni della mancata assunzione a tempo pieno.

Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116e 346 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la Corte di appello pronunciato l'addebito nonostante avesse dato atto che la domanda dovesse ritenersi abbandonata per la condotta processuale complessiva tenuta dall'appellante in primo grado.

Con il quinto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. -per avere la Corte di appello fondato la pronuncia di addebito su mere asserzioni in violazione dei principi sull'onere della prova. Con un sesto motivo si censura la decisione sotto il profilo della violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per avere la Corte di appello valutato erroneamente la sussistenza del nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale.

Si rimprovera alla Corte di non aver adeguatamente valutato la preesistenza di una crisi matrimoniale risalente al 2006 e di aver fondato la decisione su mere presunzioni circa la cronologia degli eventi senza considerare le allegazioni del Ma.Se. circa i problemi coniugali preesistenti all'infedeltà.

Con il settimo motivo si denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte di appello pronunciato la condanna integrale alle spese del primo grado nonostante la soccombenza reciproca e l'accoglimento solo parziale delle domande.

Il primo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo meritano un vaglio congiunto essendo diretti a contestare sotto diversi profili l'addebito della separazione.

Il ricorrente si duole che la decisione di appello relativamente a tale aspetto avrebbe seguito un iter argomentativo contraddittorio laddove ha considerato dapprima abbandonate le istanze istruttorie e successivamente basato il suo convincimento su mere asserzioni non corroborate da elementi probatori.

Le censure nei termini in cui sono state prospettate sono infondate. La Corte, dopo aver dato atto della rinuncia a dette richieste anche della Vi.Da. e quindi della valutabilità a fini decisori delle sole reciproche asserzioni delle parti, ha ritenuto comparando le narrazioni che l'infedeltà del marito aveva spinto la moglie a presentare la domanda di separazione nel 2011 cui era seguita la riconciliazione sull'ovvio presupposto che fosse pienamente ripristinata la vigenza inter-partes dell'obbligo di fedeltà coniugale.

Ha poi precisato che seppure l'affectio tra i due fosse da tempo incisa e segnata da precarietà (avendo dato atto il giudice di merito che il marito, aveva "più volte ribadito che per lui il matrimonio era da tempo già concluso, data l'indole assai negativa e problematica dell'andamento del ménage mantenuto nel tempo con la moglie") ha riconosciuto quale elemento determinante la crisi irreversibile dell'unione la relazione extraconiugale del marito risalente all'anno 2011.

La Corte distrettuale ha rilevato con riferimento alla fase successiva la volontà di entrambi i coniugi di mantenere in vita il rapporto e la continuazione del rapporto adulterino, nonostante costituisse un dato incontroverso la promessa del Ma.Se. di tenere una diversa condotta.

Su queste basi ha ritenuto richiamando un indirizzo se pur risalente di questa Corte che in presenza di una condotta univocamente trasgressiva e gravemente lesiva dei doveri coniugali, alla volontà di riconciliazione non corrisponde un positivo riscontro da parte dell'altro, al quale è attribuito il comportamento determinante la crisi del rapporto coniugale ed anzi si dà luogo - come nella specie si sostiene - a una maggiore ostentazione della relazione adulterina, appare evidente che si verifica la persistenza tanto della situazione di crisi, quanto di quella condotta, aggravata da un ulteriore elemento, che alla intollerabilità della convivenza si ritiene abbia dato luogo.

Il giudice di merito, sulla scorta dei fatti narrati dalle parti considerati pienamente sovrapponibili e nel rispetto dell'obbligo di motivazione ha dato per superato l'onere probatorio che gravava sulla parte richiedente. In tal modo ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui l'onere della prova gravante su una parte è, comunque, delimitato dall'onere di contestazione dall'avversario di quest'ultima, poiché, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a fronte dell'allegazione di fatti specifici, che non siano contestati dalla controparte, il deducente è esonerato dalla prova di quanto allegato (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4681 del 15/02/2023).

Peraltro, l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019).

Le censure proposte intendono sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e contestare l'accertamento dei fatti compiuto dalla Corte di merito, senza che tuttavia siano indicati fatti storici precisi che avrebbero potuto condurre ad un differente esito, ove esaminati dalla Corte territoriale.

Il secondo e terzo motivo, che vanno esaminati congiuntamente per l'intima connessione essendo diretti a contestare l'an dell'obbligo di mantenimento sotto profili diversi, sono fondati nei termini di seguito esposti.

Giova ricordare che la determinazione dell'assegno di separazione non è soggetto alle regole dell'assegno divorzile impropriamente seguite dalla Corte di merito (durata matrimonio, contributo vita familiare).

Il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., da parte del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo (Cass. n. 234/2025), e neppure è collegato alla durata del matrimonio; inoltre, la quantificazione dell'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve tener conto, quale indispensabile parametro di riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, da accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare; lo stile di vita particolarmente agiato e lussuoso; la percezione di redditi occultati al fisco (Cass. n. 32349/2024).

Il riconoscimento di un assegno di mantenimento deve avvenire considerando, il generale tenore di vita goduto in costanza della convivenza, da identificarsi avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi e tenendo conto, quindi, di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro (cfr. Cass. 20638/2004, Cass. 5061/2006)".

In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass., n. 5817/2018: in applicazione di tale principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza del giudice di merito, che aveva

escluso il diritto al mantenimento del coniuge, in ragione della pacifica esistenza di proposte di lavoro immotivatamente non accettate).

In materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (Cass., n. 20866/2021; n. 24049/21; n. 234/20215).

Il richiedente l'assegno di mantenimento è gravato dall'onere di dimostrare che la situazione in cui versa non sia ascrivibile a sua colpa, in modo che rimanga escluso che egli, pur potendo, non si sia doverosamente adoperato per reperire o migliorare la propria occupazione lavorativa retribuita in maniera confacente alle sue attitudini/capacità.

Ciò posto la Corte di appello non ha fatto buon governo dei principi sopra enunciati.

In particolare, il giudice di merito ha analizzato la posizione economica delle parti ed ha preso atto della disparità economica esistente fra le stesse.

In questa prospettiva ha sottolineato che a fronte di un reddito dichiarato di circa 1.900,00 netti del marito, risultato intestatario altresì di tre autoveicoli e della quota di 1/9 di un bene immobile la moglie gode, secondo la relazione della guardia di finanza acquisita in causa, di una entrata di euro 700,00 in virtù di un contratto a tempo parziale e della titolarità nella misura di 1/3 di un appartamento.

La Corte d'Appello ha precisato poi che l'appellante aveva reperito un lavoro a tempo parziale senza tuttavia chiarire le ragioni per le quali la richiedente si fosse avvalsa di un orario lavorativo parziale con stipendio ridotto, (se, cioè, dipendenti da fatto e volontà sue ovvero del datore di lavoro) malgrado i figli fossero oramai divenuti maggiorenni ed indipendenti economicamente.

La decisione qui impugnata ha trascurato quindi di accertare se la Vi.Da., pur potendo, non si fosse doverosamente adoperata per reperire o migliorare un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini/capacità.

In assenza di una tale verifica il richiedente l'assegno di mantenimento non può porre a carico dell'altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione dello stile di vita matrimoniale senza provare che la situazione in cui versa non sia ascrivibile a sua colpa.

La decisione in relazione a tale aspetto va cassata e rinviata alla Corte di appello di Messina in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese di questa fase.

Il settimo motivo resta assorbito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e terzo motivo, rigetta i restanti ed assorbe il settimo, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Messina in diversa composizione per un nuovo esame in relazione ai motivi accolti ed anche per le spese di questa fase.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art.52, comma 2, D.Lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma il 9 aprile 2026.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2026.